

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: Disciplinare di gara per l'affidamento della concessione del servizio di tesoreria.

In esecuzione della determinazione n. 526 del 06/10/2015, questo Ente intende individuare un operatore economico cui affidare in concessione il servizio di tesoreria di cui al d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - CPV 66600000-6

CODICE CIG: Z7716636F6

Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della concessione è l'espletamento della funzione di tesoriere, riconosciuta dall'ordinamento mediante il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali", unitamente ai servizi complementari previsti dallo schema di Convenzione così come integrato dal capitolato.

Il rapporto che verrà ad instaurarsi con il Comune sarà regolamentato dal presente Disciplinare di gara, dalla convenzione, il cui schema è stato approvato con deliberazione consiliare n. 159 del 29/09/2015 ed integrato con determinazione dirigenziale n. 526 del 06/10/2015, nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei medesimi atti richiamati.

Alla concessione non si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, salvo quanto espressamente richiamato per autovincolo.

Art. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE – VALORE DELLA GARA

2.1 Durata della concessione – opzione di proroga tecnica

La concessione avrà validità dal 1/1/2016 al 31/12/2020, con facoltà di proroga per la stazione appaltante di ulteriori 3 mesi nell'ipotesi in cui non siano concluse le procedure di scelta del nuovo contraente e fatto salvo il tempo strettamente necessario ad addivenire ad una nuova concessione.

2.2 Valore della gara

Il servizio consta di prestazioni prevalentemente svolte a titolo gratuito da parte del soggetto affidatario. Gli unici corrispettivi a carico dell'Ente a favore dell'Istituto Bancario affidatario sono riconosciuti a titolo di commissione sui mandati emessi e di interessi sulle anticipazioni di tesoreria. Altre forme di remunerazione a favore del

Tesoriere sono connesse unicamente ad un ritorno economico indiretto non ponderabile né quantificabile a priori.

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 29, comma 12, lettera a.2), del d.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., applicato per analogia alla presente concessione, tenuto conto di quanto rimesso dall'attuale concessionario unitamente a quanto rilevato in Bilancio nell'esercizio 2014, il valore stimato della concessione quinquennale è pari ad € 6.580,00 (€ 1.316,00 annui).

2.3 Valori posti a base di gara

Il tasso Euribor a sei mesi (tasso 360), computato come media fra il tasso rilevato nel primo giorno del trimestre ed il medesimo tasso rilevato nell'ultimo giorno del trimestre oggetto di liquidazione è il valore posto a base di gara per il tasso creditore sulle giacenze di cassa.

Il tasso Euribor a sei mesi (tasso 360), rilevato il giorno 30/09/2015 (pari a 0,029%), aumentato di punti 2,5 è il valore posto a base di gara per il tasso debitore sull'anticipazione di tesoreria. In fase di esecuzione del contratto, la percentuale di ribasso offerta dal concessionario sarà applicata al tasso Euribor a sei mesi (tasso 360) rilevato il giorno quindici del secondo mese afferente al trimestre di riferimento, aumentato di 2,5 punti.

L'offerta di ribasso di cui al successivo art. 4, elemento b) 3, che non potrà essere inferiore a zero, sarà applicata ai tassi praticati dalla Cassa Depositi e Prestiti per finanziamenti a medio e lungo periodo, al momento dell'operazione. In caso di offerta pari a zero, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rivolgersi direttamente alla Cassa Depositi e Prestiti.

Non è individuata alcuna base di gara per il tasso di commissione da applicare alle fidejussioni richieste dall'ente.

Art. 3 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

3.1 Soggetti ammessi

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti come individuati all'art. 34 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 3.2.

Saranno ammessi anche operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, applicando, in analogia, le condizioni previste dal D.Lgs. 163/06 e, in particolare, dagli articoli 34, comma 1, lett. f-bis, 38, commi 4 e 5, 39, 44 e 47 dello stesso Decreto. Gli operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black list di cui ai decreti ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e DM Economia e Finanze 21 novembre 2001 e successive modifiche, sono ammessi a partecipare alla gara solo se in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e Finanze in attuazione dell'art.37 del decreto legge n.78/2010 come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010.

3.2 Requisiti

Ai fini dell'ammissione alla gara è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) **REQUISITI DI ORDINE GENERALE:**

1. inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., che qui si applica essendo espressione del principio generale di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
2. assenza di provvedimenti di applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art.6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure di estensione, negli ultimi cinque anni, nei confronti del dichiarante, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
3. assenza di sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.;
4. non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad *ex* dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa partecipante alla gara per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Ai fini della presente causa di esclusione, si considerano dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo;

b) **REQUISITI DI ORDINE SPECIALE:**

1. Operatore economico **singolo** come definito alla lettera a) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. o **consorzi** come definiti alle lettere b) e c) del medesimo art. 34, comma 1, in possesso di:
 - 1.1. iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il settore di attività analoga a quello oggetto della gara; le imprese non residenti in Italia debbono provare la loro iscrizione con le modalità previste dall'art. 39, co. 2, 3 e 4 del D.lgs. 163/2006;
 - 1.2. autorizzazione a svolgere l'attività oggetto del presente contratto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
 - 1.3. presenza di almeno uno sportello bancario, privo di barriere architettoniche, nell'ambito del Comune di Rosignano Marittimo o assunzione dell'impegno ad aprire apposito sportello in tale sito entro il termine e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1 punti 1 e 2 dello schema di convenzione;
 - 1.4. esperienza nel settore di gestione della Tesoreria dimostrabile mediante un numero di tesorerie di enti locali gestito nel quinquennio 2010 - 2014 non inferiore a cinque e mediante almeno cinque anni di esperienza nella gestione di servizi di tesoreria.

2. **Raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari** (anche di operatori economici stabiliti in altri Stati membri) o **GEIE** che risultino complessivamente in possesso dei requisiti prescritti per gli operatori economici singoli, fermo restando che la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Non è ammesso il ricorso all'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 35 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, non possono stipulare contratti con il Comune di Rosignano Marittimo gli operatori economici con sede in uno Stato estero per la cui legislazione non è possibile identificare i soggetti che detengono quote di proprietà del capitale e comunque il controllo. La stipula è comunque consentita qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o ente, in conformità alle disposizioni del d.lgs. n. 231/2007.

3.3 Ulteriori precisazioni per la partecipazione di R.T.I. e consorzi

Per la partecipazione alla gara di cui al presente disciplinare da parte di raggruppamenti temporanei o consorzi, si applicano, per autovincolo, le norme previste dal d.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. per tali tipologie di operatori economici, secondo le indicazioni di seguito riportate.

I consorzi sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, **a pena di esclusione dalla gara** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed e) dell'art.34 D.Lgs.163/06 e s.m.i.

In analogia a quanto previsto dall'art.37, comma 8, D.L.g.s.163/06 e s.m.i. ed alle condizioni ivi previste, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art.34 lett. d) (*R.T.I.*) ed e) (*consorzi ordinari*) anche se non ancora costituiti.

I R.T.I. e i consorzi ordinari **sono tenuti a dichiarare espressamente, a pena di esclusione dalla gara** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, le attività che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i R.T.I. e per i consorzi ordinari tutte le dichiarazioni richieste per la presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già costituiscono) i R.T.I. o i consorzi stessi.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. n. 267/1942, come modificato dalla legge n. 9/2014, **l'impresa in concordato con continuità aziendale** può concorrere anche riunita in R.T.I, presentando la documentazione richiesta dal medesimo art. 186-bis, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b) del citato art. 186-bis del R.D.267/42 può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Nel caso di consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ex L.422/1909 e s.m. e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, e consorzi tra imprese artigiane, così come nel caso di consorzi stabili, tutte le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese quelle relative al possesso dei requisiti di ordine gene-

rale e dei requisiti speciali, dovranno essere prodotte dal consorzio stesso; in entrambi i casi le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale dovranno essere presentate anche dai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre e che sono stati indicati in fase di gara.

Sarà disposta l'esclusione di tutti i consorzi di cui al precedente capoverso qualora i medesimi dichiarino di concorrere per conto della stessa impresa associata. Tale esclusione opererà nel medesimo modo anche qualora l'identità riguardi una sola impresa fra quelle indicate come soggetti per conto dei quali i Consorzi concorrono.

Nel caso in cui il consorziato per cui il Consorzio concorre sia, a sua volta, un Consorzio tra cooperative o imprese artigiane o un Consorzio stabile, dovrà essere obbligatoriamente individuata, pena esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, l'impresa, consorziata di questi ultimi, esecutrice del servizio e anche nei confronti della stessa opereranno le situazioni di incompatibilità sopra contemplate.

È vietata la partecipazione alla medesima gara dei Consorzi tra cooperative o imprese artigiane o stabili e delle imprese ad essi consorziate per le quali il consorzio stesso ha dichiarato di concorrere. Ciò integra gli estremi del reato di cui all'art. 353 del codice penale (turbata libertà degli incanti). Pertanto, in caso di rilevata partecipazione alla medesima gara di consorzio di cui alla lettera b) o lettera c) e di imprese ad esso consorziate per le quali il consorzio stesso ha dichiarato di concorrere, si provvederà all'esclusione del consorzio e delle consorziate concorrenti.

In analogia a quanto disposto dall'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., e salvo quanto disposto dai commi 18 e 19 del medesimo, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Tutte le prescrizioni di cui al presente articolo costituiscono elementi essenziali per garantire la certezza sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta o sono poste a tutela dei principi comunitari in materia di contratti pubblici, quali la libera concorrenza, la parità di trattamento e la trasparenza, pertanto l'inosservanza di anche una sola di esse **costituisce motivo di esclusione dalla gara** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art 39 del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014.

Qualora debba essere dato avvio al procedimento di regolarizzazione previsto dal citato art. 39 del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014, la richiesta sarà inoltrata all'impresa autrice dell'irregolarità e, per conoscenza, alle restanti imprese facenti parte del RTI o consorzio ordinario. La sanzione sarà comminata alla stessa impresa autrice dell'irregolarità, con responsabilità solidale di tutte le altre costituenti il RTI o consorzio ordinario. Il mancato pagamento della sanzione da parte dell'obbligata sarà recuperato mediante escussione della garanzia provvisoria presentata a corredo dell'offerta.

Art. 4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione sarà affidata al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, con applicazione del metodo aggregativo-compensatore, sulla base dei seguenti elementi:

a) PARAMETRO TECNICO**MAX PUNTI 15**

Il parametro sarà valutato sulla base dei seguenti elementi:

1. COSTO DELLE OPERAZIONI BANCARIE A CARICO DEI TERZI NEI RAPPORTI CON L'ENTE (MAX PUNTI 10)

La valutazione riguarderà il costo delle operazioni bancarie poste a carico dei terzi nei rapporti con l'Ente, così come individuate all'art. 12, comma 1, lett. f), dello schema di convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 159 del 29/09/2015 ed integrato con determinazione dirigenziale n. 526 del 06/10/2015 ad eccezione dei casi di esenzione. Il massimo punteggio sarà assegnato in caso di nessun addebito; le altre offerte saranno valutate secondo la seguente tabella rispetto alle spese richieste per l'effettuazione di bonifici bancari, sempre, comunque, nel rispetto delle esenzioni espressamente previste all'art. 11 del capitolato e nello schema di convenzione:

Addebito richiesto 0 euro	10 punti
“ “ fino a 0,50 euro	9 punti
“ “ “ “ 1,00 “	8 punti
“ “ “ “ 1,50 “	7 punti
“ “ “ “ 2,00 “	6 punti
“ “ “ “ 3,00 “	5 punti
“ “ “ “ 3,50 “	4 punti
“ “ “ “ 4,00 “	3 punti
“ “ “ “ 4,50 “	2 punti
“ “ “ “ 5,00 “	1 punto
“ “ oltre 5 euro	0 punti

2. ATTIVAZIONE DI SPORTELLO BANCOMAT NELLA FRAZIONE DI NIBBIAIA (PUNTI 5)

I cinque punti saranno attribuiti solo in caso di espresso impegno dell'offerente ad attivare uno sportello bancomat nella frazione di Nibbiaia.

Omogeneizzazione della valutazione dell'elemento qualitativo a)1 "costo delle operazioni bancarie a carico dei terzi nei rapporti con l'ente" alle valutazioni degli elementi quantitativi

Al fine di rendere omogenee le valutazioni relative dell'elemento qualitativo a)1 "costo delle operazioni bancarie a carico dei terzi nei rapporti con l'ente" alle valutazioni degli elementi quantitativi sarà attribuito il coefficiente 1 che originerà l'assegnazione del massimo punteggio per l'elemento a)1 valutato (punti 10), alle altre offerte saranno attribuiti coefficienti in misura proporzionale secondo la seguente formula:

$$C_i = V_i/V_{\max}$$

dove:

C_i rappresenta il coefficiente da attribuire all'offerta i-esima

V_i rappresenta la valutazione del parametro qualitativo dell'offerta i-esima

V_{\max} rappresenta la più alta valutazione del parametro qualitativo tra le offerte presentate

b) PARAMETRO ECONOMICO

MAX PUNTI 85

Il parametro sarà valutato sulla base dei seguenti elementi:

**1. CONDIZIONE DI TASSO CREDITORE SULLE GIACENZE DI CASSA
max punti 15**

Sarà valutata la misura di spread offerto da aggiungere al tasso Euribor a sei mesi (tasso 360), computato come media fra il tasso rilevato nel primo giorno del trimestre ed il medesimo tasso rilevato nell'ultimo giorno del trimestre oggetto di liquidazione. Il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$V_i = \left[\frac{S_i}{S_{\max}} \right] * P_{\max}$$

dove:

V_i = Punteggio risultante

S_i = spread offerto dall'impresa i-esima da aggiungere al tasso Euribor

S_{\max} = spread massimo tra quelli offerti da aggiungere al tasso Euribor

P_{\max} = punteggio massimo attribuibile all'elemento in esame

Non sono ammesse offerte riportanti uno spread minore di zero.

**2. CONDIZIONE DI TASSO DEBITORE SULL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
max punti 35**

Sarà valutata la percentuale di ribasso da applicare al tasso Euribor a sei mesi (tasso 360) alla data del 30.09.15 (pari a 0,029%), e aumentato di 2,5 punti. Il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$V_i = \left[\frac{R_i}{R_{\max}} \right] * P_{\max}$$

dove:

V_i = Punteggio risultante

R_i = ribasso percentuale offerto dall'impresa i-esima da applicare al tasso Euribor aumentato di 2,5 punti

R_{\max} = ribasso più alto tra quelli offerti da applicare al tasso Euribor aumentato di 2,5 punti

P_{\max} = punteggio massimo attribuibile all'elemento in esame

Il tasso Euribor preso a base per l'applicazione della suindicata formula è quello vigente al 30.09.2015, pari a 0,029%, aumentato di 2,5 punti. In caso di aggiudicazione, la percentuale di ribasso offerta sarà applicata al tasso Euribor a sei mesi (tasso 360) rilevato il giorno quindici del secondo mese afferente al trimestre di riferimento, aumentato di 2,5 punti.

3. PERCENTUALE DI RIBASSO SUI TASSI APPLICATI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE max punti 10

Sarà valutata la percentuale di ribasso offerta rispetto ai tassi, sia fissi sia variabili, applicati dalla Cassa Depositi e Prestiti per finanziamenti a medio e lungo termine, secondo la disciplina di cui all'art. 15 del capitolato speciale e dello schema di convenzione. La percentuale deve essere indicata in misura unica. Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$V_i = \left[\frac{R_i}{R_{\max}} \right] * P_{\max}$$

dove:

V_i = Punteggio risultante

R_i = ribasso percentuale dell'offerta i-esima

R_{\max} = massimo ribasso percentuale tra quelli offerti

P_{\max} = punteggio massimo attribuibile all'elemento in esame

Sono ammesse offerte con ribasso pari a zero; in caso di aggiudicazione con offerta pari a zero, resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di rivolgersi direttamente alla Cassa Depositi e Prestiti o ad altri istituti aventi condizioni di tasso migliori.

4. TASSO DI COMMISSIONE PER FIDEIUSSIONI RICHIESTE DALL'ENTE max punti 5

Sarà valutato il tasso percentuale applicato ad eventuali fideiussioni richieste dall'Ente ai sensi dell'art. 22 dello schema di convenzione. Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$V_i = \left[\frac{T_{\min}}{T_{\max}} \right] * P_{\max}$$

$$T_i$$

dove:

V_i = Punteggio risultante

T_{\min} = tasso minimo tra quelli offerti

T_i = tasso dell'offerta i-esima

P_{\max} = punteggio massimo attribuibile all'elemento in esame

5. SPONSORIZZAZIONI

max punti 20

Sarà valutata l'entità delle sponsorizzazioni annuali offerte, espresse in euro. Il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$V_i = \left[\frac{S_i}{S_{\max}} \right] * P_{\max}$$

dove:

V_i = Punteggio risultante

S_i = valore in euro della sponsorizzazione annuale dell'offerta i-esima

S_{\max} = massimo valore in euro della sponsorizzazione annuale tra quelli offerti

P_{\max} = punteggio massimo attribuibile all'elemento in esame

N.B. Tutti i tassi ed i ribassi percentuali oggetto di valutazione dovranno essere espressi computando due decimali.

Art. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

5.1 Documentazione da presentare

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, **a pena di esclusione dalla gara**, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro e non oltre il giorno 11 novembre 2015, ore 13:00** presso l'ufficio polifunzionale del Comune di Rosignano Marittimo (LI) posto in via dei Lavoratori 21; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 8,30 alle ore 13,00 dei giorni compresi dal lunedì al venerdì, il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15,30 alle 17,30, all'ufficio Polifunzionale dell'Ente concedente sito in via dei Lavoratori 21 a Rosignano Marittimo (LI) che ne rilascerà apposita ricevuta.

I plichi devono essere chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno, oltre all'intestazione del **mittente** e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative **al settore di destinazione** (settore Interventi sul territorio e qualità urbana), **all'oggetto della gara**, al **giorno** dell'espletamento della medesima. Non si darà corso al plico sul quale non sia apposta l'indicazione relativa all'oggetto della gara, al nominativo dell'impresa partecipante oppure non sia apposto l'esatto indirizzo di recapito o, ancora, pervenga in condizioni tali da far ritenere violato il principio di segretezza delle offerte. Non sono ammesse offerte condizionate o con riserva, quelle espresse in modo indeterminato e quelle per persone da nominare. **In tutti questi casi, trattandosi di offerta irricevibile, non troverà applicazione l'art. 39 del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/14.**

Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Nel caso di trasmissione tramite il servizio postale o corriere questa Amministrazione non assume alcuna responsabilità ove, per qualsiasi motivo (modalità operative di Poste Italiane, disservizio postale, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore), il plico stesso non giunga a destinazione, presso l'Ufficio Polifunzionale del Comune, in tempo utile, ossia entro le ore 13:00 dell'11/11/2015.

Le modalità ed il termine sopra indicati hanno carattere tassativo e, pertanto, non sarà ritenuta valida alcuna offerta o documento pervenuti al di fuori del termine sopra indicato, anche se sostitutivi o integrativi di offerta precedente.

I plichi devono contenere al loro interno, **a pena di esclusione**, tre buste, a loro volta chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente **“A - Documentazione”**, **“B - Offerta tecnica”**, **“C- Offerta economica”**.

5.1.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta **“A - Documentazione”** devono essere contenuti, **a pena di esclusione dalla gara** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, i seguenti documenti:

- 1. domanda di partecipazione (allegato 1)**, in carta resa legale con marca da bollo da € 16,00 ogni quattro fogli, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, nella quale, in caso di partecipazione in forma consortile, sia specificata la tipologia di consorzio cui il concorrente stesso appartiene fra quelle indicate all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio o GEIE non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nella medesima domanda, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; alla domanda deve essere allegata, **a pena di esclusione dalla gara** all'esito negativo del procedimento di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/14, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
- 2. dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000**, completa di copia del/i documento/i di identità del/i sottoscrittore/i, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, relativa al possesso dei **requisiti generali e speciali**, di cui all'art. 3, paragrafo 3.2, lettere a) e b) del presente disciplinare, da rendersi utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare (**allegato 2 per i requisiti generali, allegato 3 per i requisiti speciali**) oppure in altra forma, purché siano riportate, **a pena di esclusione**, tutte le dichiarazioni contenute nel modello allegato.

NB: Si richiama l'attenzione sul fatto che è obbligo del concorrente indicare il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni relative all'aggiudicazione definitiva, all'esclusione, alla decisione di non affidare la concessione e alla data di avvenuta stipulazione del contratto con il concessionario. Allo scopo è necessario compilare la lettera r) del modello (allegato 1) di cui al presente punto 1 oppure effettuare apposita dichiarazione, qualora non si utilizzi il modello allegato. La dichiarazione di cui al presente N.B. non è richiesta a pena di esclusione, ma sarà oggetto di integrazione senza applicazione di sanzione qualora i medesimi dati non siano indicati in altra documentazione della stessa offerta.

Si ricorda che nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non costituiti, la dichiarazione sostitutiva di cui al presente punto 2. deve essere resa e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o GEIE.

In caso di consorzi tra cooperative o tra imprese artigiane e di consorzi stabili, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale devono essere rese e sottoscritte anche dai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre;

2.1 (per le sole imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. o autorizzate dal Tribunale dopo la presentazione del ricorso):

- a) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, lettera d) del R.D. n. 267/1942 e s.m.i., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- b) dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento della concessione, il quale si impegna nei confronti del concorrente e dell'Ente concedente a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione al contratto stesso;
- c) dichiarazione dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e dei requisiti di qualificazione da parte dell'impresa ausiliaria;
- d) dichiarazione dell'impresa ausiliaria di non partecipare alla stessa gara in proprio o in forma associata o consorziata;
- e) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione, subentrando all'impresa ausiliata nel caso di suo fallimento o di impossibilità ad eseguire regolarmente il contratto;

(nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio o GEIE già costituito):

3. originale o copia autenticata della procura relativa al mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura

privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;

(Nel caso di consorzi tra società cooperative di cui alla L. 422/1909 e al D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985, nonché nel caso di consorzi stabili)

4. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti generali di cui al precedente punto 2., che deve essere rimessa anche da tutte le imprese consorziate indicate dal consorzio quali imprese per le quali il medesimo consorzio concorre.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere rimesse da tutti gli eventuali ulteriori legali rappresentanti, direttori tecnici, soci in società di capitale con meno di quattro soci e cessati dalla carica, secondo quanto contenuto nei modelli acclusi in calce a tale allegato. Si specifica che in caso di società diverse da s.n.c. e s.a.s. costituite da 2 soci in possesso del 50% ciascuno delle quote, le dichiarazioni debbono essere prodotte da entrambi i soci.

Qualora sia impossibile ottenere la dichiarazione da parte di tali soggetti, il Legale Rappresentante può rimettere, con propria dichiarazione, la conoscenza o meno dei fatti oggetto di obbligo dichiarativo. Tale dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 è ammessa solo nel caso in cui tali fatti siano di piena e diretta conoscenza del sottoscrittore. **In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, si considerano cessati dalla carica anche i legali rappresentanti, direttori tecnici e amministratori che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nel nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo**

5. **Garanzia di € 65,80 (sessantacinque/80)** mediante cauzione o fideiussione, sottoscritta dal fideiussore. La garanzia dovrà essere finalizzata unicamente alla copertura del mancato pagamento dell'eventuale sanzione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014. La cauzione può essere costituita con assegno circolare o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di Rosignano Marittimo. La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto all'at. 161 del Dlgs 24/02/1998 n. 58, in originale. La fideiussione dovrà avere **validità per almeno centottanta giorni** dalla data di presentazione dell'offerta, dovrà contenere espressamente la **rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale**, la **rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile**, nonché **l'operatività entro 15 giorni** a semplice richiesta scritta dell'Ente concedente.

Tale garanzia sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 60 giorni dall'aggiudicazione ed al concorrente aggiudicatario all'atto della sottoscrizione della concessione.

La mancanza di anche uno soltanto degli elementi sopra elencati, costituenti contenuto necessario della garanzia, costituisce **causa di esclusione**, all'esito negati-

vo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014.

Con la richiesta di regolarizzazione degli elementi o delle dichiarazioni omessi, incompleti o irregolari, l'Ente concedente inviterà il concorrente interessato ad effettuare il pagamento della sanzione, indicandone le modalità.

L'eventuale credito dell'Amministrazione per mancato pagamento della sanzione sarà recuperato mediante escussione della garanzia provvisoria presentata a corredo dell'offerta, con conseguente obbligo di reintegro dell'importo originario da parte del concorrente; in caso di esito negativo, il recupero avverrà, in maniera coattiva, con gli strumenti a disposizione del Comune per il recupero crediti.

Il recupero avverrà solo qualora il concorrente si avvalga del soccorso istruttorio, anche con esito negativo, omettendo di pagare la sanzione relativa; non si procederà, pertanto, in caso di esclusione per rinuncia, da parte del concorrente, ad avvalersi del soccorso istruttorio.

Qualora l'irregolarità da sanare riguardi la stessa clausola della garanzia a copertura del pagamento della sanzione, il concorrente sarà invitato a prestare idoneo deposito cauzionale.

In caso di riunione dei concorrenti, la garanzia è presentata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, e con responsabilità "pro-quota" nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la garanzia può essere presentata e firmata dalla sola impresa mandataria purché, a **pena di esclusione** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, nella stessa siano chiaramente indicati tutti i soggetti dei quali viene garantito l'eventuale inadempimento.

Il concorrente in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 può usufruire della riduzione del 50% dell'importo della garanzia, come sopra quantificato.

Come previsto dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora A.N.AC.) con determinazione n. 44 del 27/9/2000 in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, per usufruire della facoltà di riduzione della cauzione provvisoria (nonché della definitiva), la certificazione di qualità deve essere posseduta, in caso di RTI orizzontale, da tutte le imprese del raggruppamento.

Per i Consorzi tra cooperative o tra imprese artigiane e per i consorzi stabili, fa fede la certificazione di qualità del Consorzio.

6. Formale **impegno** al rispetto delle norme di cui al codice etico delle imprese concorrenti ed aggiudicatarie di contratti pubblici del Comune di Rosignano Marittimo, approvato con deliberazione C.C. n. 59 del 9.4.2014, allegato alla documentazione di gara e che, in copia sarà consegnato alla sottoscrizione dell'atto di cottimo (**allegato 3**).

7. **dichiarazione** di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Rosignano Marittimo e formale **impegno**, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare i medesimi obblighi di condotta ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta (**allegato 3**).

5.1.2 Conseguenze in caso di elementi e/o dichiarazioni mancanti, incomplete o irregolari.

Le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 di cui al precedente art. 5.1.1 devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare. Qualora non siano utilizzati tali modelli, la documentazione presentata dovrà contenere tutte le dichiarazioni richieste in quanto qualificate come **essenziali** ai sensi dell’art. 39 del D.L. n. 90/2014 perché relative al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione.

La sottoscrizione di tutte le dichiarazioni semplici e sostitutive richieste dal presente disciplinare (anche da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario) è adempimento **essenziale** ex articolo 39 del D.L. n. 90/2014, in quanto imposto dal DPR 445/2000 e previsto a garanzia della certezza in ordine alla provenienza dell’offerta.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, tutte le dichiarazioni richieste per l’ammissione alla gara, **in quanto essenziali**, debbono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente, per garantire certezza in ordine alla provenienza dell’offerta.

Fatto salvo quanto diversamente specificato nei diversi punti del precedente art. 5.1. le dichiarazioni e le documentazioni ivi previste sono richieste **a pena di esclusione dalla gara**, all’esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, in quanto attengono a prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici o attengono alla certezza sul contenuto dell’offerta o sulla sua provenienza, e devono contenere quanto previsto nei relativi punti.

Ai sensi dell’art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, l’eventuale mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 5.1.1, anche da parte di soggetti terzi, indicate come essenziali e previste nei vari punti a pena di esclusione all’esito negativo del procedimento di regolarizzazione, comporterà l’applicazione della sanzione pecuniaria pari ad € 65,80 (1% del valore stimato di gara) da versare a favore del Comune di Rosignano Marittimo, secondo le modalità che saranno indicate al trasgressore con apposita comunicazione. La garanzia a corredo dell’offerta di cui al punto 5 del precedente art. 5.1.1 sarà finalizzata anche a garantire tale pagamento.

Il concorrente sarà invitato a rendere, integrare o regolarizzare quanto necessario nel termine perentorio assegnato, non superiore a 10 giorni. L’inutile decor-

so del termine o la mancata regolarizzazione comporteranno l'esclusione dalla procedura. La sanzione dovrà essere pagata dal concorrente (e sarà eventualmente recuperata coattivamente in caso di omesso versamento) qualora intenda avvalersi del soccorso istruttorio, anche con esito negativo; non sarà, invece, dovuta, in caso di rinuncia ad avvalersi di tale strumento.

La procedura di regolarizzazione di cui all'art. 39 citato non potrà, in nessun caso, riguardare requisiti non posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

MODALITÀ PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICO-CONTRATTUALI

Gli elaborati tecnico-contrattuali sono consultabili sul sito internet del Comune di Rosignano Marittimo, al link dedicato alla procedura in questione.

5.1.3 DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA

Nella busta “B - Offerta tecnica” deve essere contenuta, a pena di immediata esclusione dalla gara per irricevibilità dell’offerta, la seguente documentazione (allegato 4):

B.1 scheda riportante la dichiarazione di quanto il concorrente offre in relazione ai punti a.1 e a.2 del precedente articolo 4.

Nel caso in cui il concorrente non abbia formulato espresso impegno ad attivare uno sportello bancomat nella frazione di Nibbiaia (elemento di cui al punto a.2, art. 4 del presente disciplinare), la Commissione attribuirà punteggio zero in corrispondenza dell'elemento a.2.

La documentazione di cui al precedente punto B.1 deve essere sottoscritta, a pena di esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, dal concorrente o da tutti i componenti in caso di raggruppamento non ancora costituito, o dal capogruppo in caso di RTI già costituito, a garanzia della certezza circa la provenienza dell'offerta.

L'offerta tecnica non deve presentare elementi tali da fornire indicazioni circa le condizioni economiche praticate all'Ente e contenute nella busta C - offerta economica.

La proposta dovrà comunque contenere tutte le informazioni necessarie e/o utili ai fini della valutazione tecnico/qualitativa e della conseguente assegnazione dei punteggi.

ATTENZIONE: nella busta B “Offerta tecnica” non deve essere inserita l'indicazione delle condizioni economiche praticate all'Ente né in forma diretta né in modo da renderne possibile la deduzione da parte della Commissione giudicatrice: l'eventuale inserimento comporterà esclusione del concorrente dalla gara.

A corredo dell'Offerta tecnico-finanziaria e temporale, il concorrente può allegare una **dichiarazione motivata e comprovata** circa le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali (**allegato 5**). L'Amministrazione, valutata positivamente la dichiarazione, consentirà l'accesso, ai concorrenti che lo richiedano, alle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali solo nel caso in cui il richiedente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del presente contratto. In mancanza della dichiarazione di cui sopra, o nel caso di valutazione negativa della medesima da parte dell'Amministrazione, l'accesso a tali informazioni sarà sempre consentito. In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione definitiva, secondo le modalità e nei limiti della normativa vigente.

Si precisa che, in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di aggiudicazione, le previsioni di cui al presente punto costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006.

5.1.4 DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Nella busta "C - Offerta economica" deve essere contenuta la seguente documentazione:

1) Dichiarazione, in carta resa legale con marca da bollo da € 16,00 ogni quattro fogli, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore contenente (**allegato 6**):

a) l'indicazione, in cifre e in lettere, di:

1. spread rispetto al parametro base Euribor di cui al punto b.1, art. 4 del presente disciplinare, offerto in relazione al tasso creditore sulle giacenze di cassa;
2. ribasso percentuale da applicarsi al parametro base Euribor pari a 0,029% aumentato di punti 2,5 di cui al punto b.2, art. 4 del presente disciplinare, offerto in relazione al tasso debitore sull'anticipazione di tesoreria;
3. ribasso percentuale da applicare ai tassi fissi e variabili praticati dalla Cassa Depositi e Prestiti per finanziamenti a medio e lungo termine (punto b.3, art. 4 del presente disciplinare)
4. tasso di commissione offerto in relazione ad eventuali fidejussioni richieste dall'Ente (punto b.4, art. 4 del presente disciplinare)
5. importo annuale della sponsorizzazione offerta (punto b.5, art. 4 del presente disciplinare).

In caso di discordanza prevarrà l'indicazione espressa in lettere. I tassi e i ribassi percentuali debbono essere espressi computando due decimali.

In caso di mancata indicazione di uno o più degli elementi di cui ai precedenti punti, si procederà **all'immediata esclusione** dalla gara per indeterminatezza dell'offerta.

Si procederà, altresì, **all'immediata esclusione** per mancato rispetto del valore posto a base di gara nei casi di:

- offerta di spread minore di zero in relazione al tasso creditore sulle giacenze di cassa;

- offerte in aumento in relazione al tasso debitore sull'anticipazione di tesoreria e ai tassi applicati dalla Cassa DD.PP. per finanziamenti a medio e lungo termine.

La documentazione di cui al precedente punto **1)** è richiesta **a pena di esclusione dalla gara** in quanto attiene alla certezza sul contenuto dell'offerta.

La mancata sottoscrizione dell'offerta economica, in quanto elemento essenziale della stessa, dovrà essere regolarizzata secondo quanto previsto dall'art. 39 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014 secondo il procedimento descritto al precedente art. 5.1.2 e sarà soggetta alla sanzione ivi contemplata.

A tutela della *par condicio* tra i concorrenti, non troverà, invece, applicazione il suddetto art. 39 in caso di mancata indicazione di uno o più degli elementi di cui all'elenco sub lettera a); si procederà, pertanto, in questo caso, all'immediata esclusione del concorrente dalla procedura.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, la documentazione di cui al precedente punto **1)** deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente, **a pena di esclusione** all'esito negativo del procedimento di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, per garantire certezza in ordine alla provenienza dell'offerta.

Nel caso in cui la documentazione di cui al precedente punto sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, deve essere allegata la relativa procura.

Art. 6 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Il seggio di gara, il giorno **13 novembre 2015** alle ore **9:00**, fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, presso gli uffici del settore Interventi sul territorio e qualità urbana, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione;
- b) informare gli uffici dell'Ente concedente delle eventuali irregolarità riscontrate, ai fini dell'applicazione della sanzione prevista e della richiesta di regolarizzazione ai sensi dell'art. 39 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014;
- c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi tra cooperative o tra imprese artigiane e i consorzi stabili hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorziato che il consorzio;
- d) verificare che i concorrenti non abbiano partecipato alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero non abbiano partecipato alla gara in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario procedendo ad escludere in caso di esito positivo sia il raggruppamento/consorzio che il singolo concorrente.

Qualora sia necessario avviare il sub-procedimento di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, il presidente del seggio di gara procederà a sospendere la seduta rinviando alla successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata a tutti i concorrenti tramite PEC o fax, l'esame di quanto prodotto dal/i concorrente/i le cui dichiarazioni siano state omesse o siano risultate incomplete o, ancora, irregolari ai sensi dell'art. 39 del D.L. n. 90/2014.

Terminato l'esame di quanto sopra, nella stessa seduta pubblica il seggio di gara procederà:

- all'esclusione dei concorrenti che non abbiano regolarizzato gli elementi o le dichiarazioni omesse, incomplete o irregolari;
- alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici dell'Ente ai fini degli adempimenti conseguenti;
- all'apertura delle buste "**B – offerta tecnica**" dei concorrenti non esclusi dalla procedura, al solo scopo di verificare che sia contenuta tutta la documentazione richiesta dal presente disciplinare;
- all'esclusione dei concorrenti che abbiano presentato un'offerta tecnica irricevibile ai sensi del precedente art. 5, paragrafo 5.1.3.

Anche in questo caso, qualora sia necessario avviare il sub-procedimento di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014 per mancata sottoscrizione dell'offerta tecnico-finanziaria e temporale, il presidente del seggio di gara procederà a sospendere la seduta rinviando alla successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata a tutti i concorrenti tramite PEC o fax, l'esame di quanto prodotto dal/i concorrente/i ai fini della regolarizzazione. Contemporaneamente comunicherà l'omissione evidenziata agli uffici dell'Ente concedente, che provvederanno agli adempimenti conseguenti, ivi compresa l'applicazione della sanzione prevista, nella misura quantificata dalla presente disciplinare. Si evidenzia che la sanzione per l'ipotesi *de qua* sarà applicata anche qualora lo stesso concorrente sia già stato ammesso alla regolarizzazione di omissioni/incompletezze riscontrate nella documentazione amministrativa (busta A) e, quindi, già sanzionato a tale titolo.

Terminata la fase della verifica amministrativa, di competenza del seggio di gara, la commissione di gara, nominata per la sola valutazione tecnica, si insedierà e procederà, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti non esclusi secondo gli elementi a.1 e a.2, indicati all'art. 4 del presente disciplinare ed i criteri motivazionali specificati al medesimo articolo, utilizzando il metodo aggregativo-compensatore di cui alla seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

\sum_n = sommatoria

Effettuate le valutazioni di tutte le offerte tecniche e attribuiti i punteggi complessivi, come descritto sub art. 4, il seggio di gara procederà, in seduta pubblica la cui data

sarà resa nota ai concorrenti tramite PEC o fax, alla lettura dei punteggi come sopra individuati. Successivamente, il seggio di gara procederà all'apertura delle buste "**C - offerta economica**".

Dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, l'Ente concedente verificherà se sussistano offerte imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi e procederà alle relative esclusioni qualora tale verifica abbia esito positivo.

In caso di mancata sottoscrizione di offerte economiche, il seggio di gara avvierà il sub procedimento di regolarizzazione di cui all'art. 39 del D.L. n. 90/2014 e darà mandato agli uffici dell'Ente di procedere agli adempimenti conseguenti, ivi compresa l'applicazione della sanzione prevista, nella misura quantificata dal presente disciplinare. Si evidenzia che, anche in questo caso, la sanzione per l'ipotesi *de qua* sarà applicata anche qualora lo stesso concorrente sia già stato ammesso alla regolarizzazione di omissioni/incompletezze riscontrate nella documentazione amministrativa (busta A) e/o nell'offerta tecnico-finanziaria e temporale (busta B) e, quindi, già sanzionato a tale titolo.

Fatte salve la verifica e le eventuali esclusioni relative alle imprese in situazione di controllo, alle offerte saranno attribuiti i punteggi relativi agli elementi economici b.1, b.2, b.3, b.4 e b.5, di cui all'art. 4 del presente disciplinare. Sarà quindi assegnato il punteggio complessivo ad ogni offerta e formata la graduatoria degli offerenti.

La concessione sarà affidata in favore dell'offerta che, sommati i punteggi ad essa attribuiti in relazione ai criteri tecnici ed economici, avrà ottenuto il punteggio complessivamente più elevato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento in concessione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida. Si riserva, altresì, di procedere all'eventuale verifica di congruità dell'offerta applicando l'art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Gli uffici dell'Ente concedente avvieranno le verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'aggiudicatario stesso.

Qualora le verifiche di cui trattasi non abbiano dato esito positivo l'Ente concedente procederà all'esclusione dalla procedura del concessionario per il quale non risulti confermato il possesso dei requisiti dichiarati e, se del caso, all'applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere; provvederà ad individuare il nuovo aggiudicatario, oppure a dichiarare deserta la gara nell'ipotesi in cui non vi siano offerte valide.

L'aggiudicazione definitiva, ancorché non efficace nell'attesa della conclusione del procedimento di verifica dei requisiti posseduti dall'aggiudicatario, sarà tempestivamente comunicata ai partecipanti mediante PEC o fax e l'esito della gara sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente concedente, oltre che nelle forme obbligatorie per legge.

La sottoscrizione della concessione sarà, comunque, subordinata all'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva ed al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Art. 7 DISPOSIZIONI GENERALI

Le offerte avranno validità per 180 giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta purché risultata conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione. In caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativo all'Offerta tecnico-finanziaria e temporale. Qualora anche i punteggi attribuiti all'Offerta tecnico-finanziaria e temporale fossero uguali, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

L'Amm.ne dichiara fin d'ora che per le fattispecie non previste nello schema di concessione potrà avvalersi della possibilità che, in caso di decadenza, revoca o rinuncia della concessione o di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo del concessionario, si potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di sottoscrivere una nuova concessione per il prosieguo del servizio di tesoreria. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta. Il subentro avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto aggiudicatario originario sino al quinto miglior offerente in sede di gara, escluso l'originario aggiudicatario.

Si richiama quanto disposto dall'art. 19 del D.P.R. n. 642/1972 in tema di imposta di bollo.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, oltre alle cause di risoluzione previste dalla normativa vigente e dallo schema di concessione facente parte degli atti della presente gara, la concessione stessa si risolverà per violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa concessionaria, degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62/2013, e del codice di comportamento integrativo del Comune di Rosignano Marittimo, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 14.01.2014, che, in copia, sono consegnati alla sottoscrizione dell'atto.

La concessione verrà stipulata, in modalità elettronica, con scrittura privata.

Tutte le spese relative alla sottoscrizione della concessione sono a carico del concessionario.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata da questa Amministrazione, per la sottoscrizione; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, si procederà alla segnalazione agli organi competenti, nonché ad incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso, fatto salvo il diritto dell'Ente concedente di richiedere il risarcimento per qualsiasi maggiore spesa o per danni subiti, è in facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare la concessione all'impresa che risulti seconda classificata nella graduatoria delle offerte.

Si precisa che questa Amministrazione, per tutte le comunicazioni attinenti la procedura di gara in oggetto indicata, utilizza i seguenti mezzi: posta, fax, posta elettronica (anche certificata) e pubblicazioni sul proprio sito internet: www.comune.rosignano.livorno.it alla voce Bandi di gara - appalti. Pertanto, ogni qual volta in cui nel presente disciplinare si fa riferimento ad eventuali comunicazio-

ni ai partecipanti alla gara le stesse verranno rese con una o più delle modalità sopra palesate.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Mirko Cantini, dirigente del settore Risorse e controllo del Comune di Rosignano Marittimo.

Per informazioni di carattere amministrativo inerenti alla gara di affidamento della concessione rivolgersi all'Ufficio Gare di questa Amministrazione (sig. Fabrizio Baldini – dott.ssa Cinzia Callai - dott.ssa Federica Bandini) ai seguenti numeri telefonici 0586/724370 – 466 - 362.

Per chiarimenti tecnici rivolgersi al settore Risorse e controllo di questo Ente (sig.ra Rosalba Licari tel. 0586/724380).

È possibile inoltrare richiesta di chiarimenti all'indirizzo f.bandini@comune.rosignano.livorno.it entro il 4 novembre 2015; le risposte ai quesiti più frequenti e di interesse generale saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito internet del Comune, tra la documentazione di gara.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, si informa che:

- i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento, il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento del servizio di cui trattasi;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa, tuttavia, un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura di gara per impossibilità di prosecuzione.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente dell'Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio;
 - agli eventuali soggetti esterni all'Ente comunque coinvolti nel procedimento;
 - alla commissione di gara;
 - ai concorrenti in gara;
 - ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
 - agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/90;
 - soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice;
- i diritti esercitabili sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Il Dirigente del settore
Interventi sul territorio e qualità urbana
f.to ing. Andrea Immorali

Allegati:

- allegato 1: modello per domanda di partecipazione
- allegato 2: modello per dichiarazione requisiti generali
- allegato 3: modello per dichiarazione requisiti speciali
- allegato 4: modello per offerta tecnica
- allegato 5: modello per dichiarazione segreti tecnici e commerciali

- allegato 6: modello per offerta economica